



*Prefettura di Chieti*



*A.S.L. Lanciano- Vasto*

## **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI**

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Chieti e gli Enti della provincia di Chieti che sottoscrivono il presente protocollo,

### **premess**

- che, sebbene nella provincia di Chieti non si evidenziano, allo stato attuale, fatti che dimostrino la presenza di organizzazioni mafiose o a carattere associativo violento, tuttavia, in considerazione della esistenza di condizioni che potrebbero agevolare infiltrazioni delle consorterie criminali provenienti dalle vicine regioni ove, come è noto, detta fenomenologia criminale è radicata, quali la particolare prossimità geografica a tali aree nonché la estrema facilità di collegamenti stradali con dette zone, si impone una costante e capillare vigilanza del territorio, mirata a prevenire possibili propagazioni;
- che, pertanto, obiettivo prioritario rimane in ogni caso il costante monitoraggio di ogni eventuale segnale anomalo proveniente dal territorio che possa far percepire l'insorgere di connessioni con ambienti della criminalità organizzata;
- che una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- che a tale scopo si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra istituzioni ai fini della prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche che rappresenta uno dei settori di maggiore appetibilità da parte della criminalità organizzata;
- che si rende necessario, per gli organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia, assicurando lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali mediante l'attivazione di misure di salvaguardia adeguate e celeri, finalizzate altresì a rendere le imprese meno vulnerabili di fronte alle varie forme di infiltrazione;
- che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di legalità";



*Prefettura di Chieti*



*A.S.L. Lanciano- Vasto*

- che l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

### **rilevato**

che è volontà dei firmatari del presente protocollo perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto ed alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 500.000 euro, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 100.000 euro, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose. Le somme indicate sono al netto di IVA;

### **tutto ciò premesso**

il Prefetto di Chieti e le Stazioni appaltanti della provincia di Chieti sottoscrivono il presente "Protocollo di legalità sugli appalti".

### **Art. 1)**

La Stazione appaltante, si obbliga ad osservare, oltre alle norme in vigore in materia di appalti, i seguenti adempimenti:

- A) relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 500.000 Euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000 Euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 100.000 Euro (i suddetti valori sono da intendersi al netto dell'IVA), prima di procedere alla stipulazione del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, la Stazione appaltante dovrà acquisire dalla Prefettura di Chieti le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 252/1998 sul conto delle imprese interessate, comprese quelle aventi sede in qualsiasi altra Provincia, fornendo i dati di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 490/1994;



*Prefettura di Chieti*



*A.S.L. Lanciano- Vasto*

B) allo scopo di permettere di acquisire ogni utile elemento informativo, atto a individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, la Stazione appaltante s'impegna a inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle successive variazioni eventualmente intervenute.

Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Stazione appaltante può procedere alla stipulazione del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, a condizione della preventiva acquisizione del certificato camerale dell'impresa interessata con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del d.P.R. 252/1998. Nel caso in cui a seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura dovessero essere acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, la Stazione appaltante s'impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale, ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

### **Art. 2)**

La Stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 252/1998 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati i servizi e le forniture, ritenuti "sensibili" indipendentemente dal valore, di seguito indicati:

- trasporto di materiali a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere.



*Prefettura di Chieti*



*A.S.L. Lanciano- Vasto*

All'eventuale informazione interdittiva acquisita a seguito delle verifiche di cui al presente articolo consegue il divieto per l'impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

Qualora per alcune di dette forniture l'Ente appaltante intenda stipulare apposita convenzione con l'impresa fornitrice, la richiesta di informazioni dovrà essere prodotta in occasione della stipula della convenzione stessa, ferma la necessità comunque di comunicare eventuali mutamenti negli assetti societari o nella titolarità dell'impresa fornitrice medesima. Nel caso in cui le forniture in parola vengano prestate attraverso distinti rapporti intercorrenti con un'unica impresa fornitrice, la richiesta di informazione dovrà essere inoltrata in occasione del primo rapporto da instaurare e, salvo eventuali mutamenti dell'assetto societario o della titolarità dell'impresa fornitrice, che, come già evidenziato sopra, dovranno essere oggetto di specifica comunicazione alla Prefettura, la richiesta non dovrà essere ripetuta nel caso di ulteriori rapporti intercorrenti nei sei mesi di validità delle informazioni.

### **Art. 3)**

La Stazione appaltante s'impegna ad inserire nei bandi di gara per appalti di opere o lavori pubblici, ovvero per prestazioni di servizi e forniture pubbliche di cui all'art. 1 del presente Protocollo, la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria s'impegna a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Prefettura di Chieti, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.

Nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tali obblighi.

La mancata denuncia dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice comporterà la risoluzione del contratto.



*Prefettura di Chieti*



*A.S.L. Lanciano- Vasto*

#### **Art. 4)**

La Stazione appaltante s'impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipulazione del contratto o del subcontratto:

##### *Clausola n. 1*

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme di natura pattizia di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Chieti, che qui si intendono integralmente richiamate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### *Clausola n. 2*

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari. L'impresa si impegna altresì a dare comunicazione della avvenuta formalizzazione della denuncia alla Prefettura di Chieti.

##### *Clausola n. 3*

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/98.

#### **Art. 5)**

Il presente Protocollo di legalità avrà effetto immediato e avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del Protocollo saranno avviate le intese per il rinnovo dello stesso.

*Chieti, lì 31 luglio 2009*

IL PREFETTO DI CHIETI

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA A.S.L. LANCIANO-VASTO

\_\_\_\_\_